

Codice DB1001

D.D. 9 giugno 2009, n. 229

L.R. 32/1982 art. 12 Recupero aree degradate. Contributo per il recupero dell'area degradata in localita' Bosco della Roggia Rossa sita nel Comune di Banchette (TO). Impegno di spesa di Euro 84.966,00 sul cap. 239170/2009 (D.G.R. n. 22-10601 del 19/01/2009).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- 1) di accogliere la richiesta di contributo presentata dal Comune di Banchette relativa al recupero dell'area degradata in località Bosco della Roggia Rossa;
- 2) di concedere al Comune di Banchette il contributo di Euro 84.966,00 pari al 85%, della spesa ritenuta ammissibile di Euro 99.960,38 impegnando in favore del medesimo la somma di Euro 84.966,00 sul cap. 239170 del bilancio 2009 e fermo restando che la destinazione del contributo non può essere modificata;
- 3) di stabilire che l'utilizzo del contributo testè concesso debba avvenire a seguito della presentazione del progetto esecutivo debitamente approvato ed a seguito della conseguente specifica autorizzazione del Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale della Regione Piemonte;
- 4) di erogare al Comune di Banchette la somma di Euro 84.966,00 così ripartita:
 - 50% alla presentazione da parte dell'Amministrazione, in duplice copia conforme all'originale, del contratto regolarmente stipulato con l'impresa appaltatrice dei lavori;
 - saldo alla presentazione, in duplice copia conforme all'originale, del provvedimento nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati con la conseguente approvazione del quadro economico di spesa a consuntivo, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché di una completa documentazione fotografica inerente le varie fasi di esecuzione dei lavori e lo stato finale dell'area ormai recuperata; questo saldo verrà calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a conclusione lavori, in modo che l'erogazione complessiva sia tale da corrispondere alla percentuale di contributo stabilita dalla presente determinazione.L'ammontare complessivo dell'erogazione non può comunque superare quello del contributo stabilito dalla presente determinazione, neanche in caso di maggiori spese a seguito di perizie di variante adottate in corso d'opera o di qualsivoglia altra modifica delle previsioni progettuali;
- 5) di subordinare la concessione dell'intero contributo alle seguenti prescrizioni:
 - stipulazione del contratto d'appalto entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l'avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un'eventuale limitata proroga del termine stesso;
 - conclusione dei lavori entro tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l'avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un'eventuale limitata proroga del

termine stesso;

- corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti in progetto e conseguimento delle finalità di recupero e di miglioramento della qualità ambientale dell'area;

6) di stabilire che il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni di cui al punto 5) comporterà la revoca del contributo e la conseguente ripetizione alla Regione Piemonte delle somme eventualmente erogate;

7) di stabilire che la presente determinazione costituisce autorizzazione ai sensi della L. R. 45/1989;

8) di richiedere al Comune di Banchette di pubblicizzare mediante apposito cartello che i lavori sono stati eseguiti con il contributo dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte.

Il presente atto non esime l'Amministrazione beneficiaria del contributo dall'acquisizione di eventuali provvedimenti autorizzativi necessari all'esecuzione dei lavori di recupero e non ricompresi nella presente determinazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari